

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 92

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e a compiere perquisizioni locali o domiciliari

CONTRO IL SENATORE

PIETRO PIZZO

per i reati di cui agli articoli 110 e 317 del codice penale; all'articolo 648 del codice penale ovvero all'articolo 67 della legge 1° giugno 1939, n. 1089;
(concussione; ricettazione ovvero impossessamento di cose di antichità e d'arte)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 10 febbraio 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Roma, 10 febbraio 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to MARTELLI)

Al Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Marsala, 25 gennaio 1993

IL PUBBLICO MINISTERO

Nelle persone del Procuratore della Repubblica, dr. Antonino Sciuto e del Sostituto Procuratore della Repubblica, dr. Giuseppe Salvo, esaminati gli atti del procedimento penale 871/92 R.N.R.T. nei confronti di Pizzo Pietro + 1, osserva:

PREMESSA

In data 24 dicembre 1992, perveniva a questo Ufficio un esposto a firma di Tumbarello Giuseppina (ff. 2-6), la quale asseriva:

a) di avere partecipato al concorso pubblico bandito dalla USL 3 di Marsala ed un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

b) di avere, successivamente all'espletamento di tale concorso, ricevuto una missiva da parte di detta unità sanitaria locale, recante la data del 18 ottobre 1991, con cui le si richiedeva l'inoltro di documentazione in bollo occorrente alla sua assunzione, e la formulazione di una eventuale volontà di rinuncia alla nomina in ruolo;

c) di avere assolto, entro il termine fissato dall'amministrazione, agli adempimenti richiestile con tale comunicazione, provvedendo all'invio della documentazione ivi specificata, e manifestando la propria accettazione della nomina in ruolo che le era stata prospettata;

d) di avere discusso della sua prossima assunzione alle dipendenze della unità sanitaria locale 3 con il presidente del comitato di gestione della struttura, Giuseppe Aldo Fratelli, in occasione delle festività natalizie 1991-1992, periodo in cui ella ed il coniuge, usualmente dimoranti in Arona (NO), dove entrambi esercitano la professione medica, si trovavano a Marsala;

e) di avere ricevuto ampie assicurazioni dal Fratelli sull'imminenza della formalizzazione della nomina, e di essere stata da questi indotta ad un incontro con il Pizzo, Senatore della Repubblica, poi tenutosi nello studio marsalese del parlamentare, cui prese parte anche il marito;

f) che il Fratelli ed il Pizzo, nel corso della discussione, avendola ulteriormente rassicurata riguardo alla sua prossima assunzione in ruolo, le prospettarono, tuttavia l'esigenza che ella, il coniuge ed i componenti dei rispettivi nuclei familiari, sostenessero la candidatura del Pizzo alle elezioni politiche dell'aprile 1992, impegnandosi pure a reclutare altri voti di preferenza in suo favore;

g) che altri contatti sarebbero seguiti, durante la campagna elettorale, allo scopo di sollecitare ulteriormente l'impegno richiestole;

h) che infine, malgrado la comunicazione di cui al punto b) e le assicurazioni

ripetutamente rilasciatele, l'amministrazione non procedette alla nomina, ed inevasa rimaneva una sua richiesta di informazioni del settembre 1992.

Visionato l'esposto, si procedeva, in data 29 dicembre 1992, ad iscrivere sul registro delle notizie di reato i nomi del parlamentare e del pubblico ufficiale, ravvisandosi a loro carico estremi del reato di concussione (articoli 110, 317 codice penale), il Pizzo quale concorrente esterno nel reato proprio ravvisabile nei riguardi del Fratelli (f. 7).

Identificati compiutamente l'esponente ed il coniuge, questi venivano sentiti dal Pubblico Ministero il 4 gennaio 1993, confermando l'inoltro dell'esposto e fornendo ulteriori ragguagli e particolari in ordine alla vicenda segnalata all'A.G. (v. pp.vv. di assunzione di informazioni, ff. 9-14).

Nel rendere le proprie dichiarazioni, l'esponente asseriva, fra l'altro, che all'interno dello studio del parlamentare erano esposti numerosi reperti archeologici («anfore ed altro»), sicchè il Pubblico Ministero, ipotizzando, alla stregua di detta dichiarazione, potesse trattarsi di cose di interesse artistico e/o storico, disponeva, in data 5 gennaio 1993, ulteriore iscrizione, nei soli riguardi del Pizzo, in ordine al delitto di ricettazione (articolo n. 648 del codice penale), ed a quello di impossessamento di cose di antichità e d'arte (articolo 67 1. 1089/1939, v. f. 15).

Lo stesso giorno 5 gennaio 1993, venivano delegati al Reparto Operativo del Gruppo Carabinieri di Trapani ed alla Sezione di PG dei Carabinieri, accertamenti preliminari in ordine a quanto narrato dai due denunciati, e veniva disposta, ai sensi dell'articolo 256 del codice di procedura penale, l'acquisizione di copia della documentazione esistente presso gli uffici della unità sanitaria locale sul concorso pubblico in oggetto (ff. 16 e 17).

Infine, veniva in data odierna delegata ulteriore attività di indagine, a riscontro della compiuta fondatezza delle notizie di reato riguardo alle quali si procede (f. 175).

Ciò posto, e con riguardo all'ipotizzato reato di concussione, mette conto rilevare, anzitutto, pur se con accenni meramente «atecnici», la singolare circostanza che è dato cogliere a tenore delle dichiarazioni dei denunciati, per la quale il presidente dell'organo esecutivo di una unità sanitaria locale ritenga addirittura doveroso informare puntualmente un parlamentare nazionale delle dinamiche inerenti il personale di una amministrazione locale periferica, concertando previamente la formalizzazione di una nomina che, per contro, sarebbe dovuta seguire «di diritto» alla ultimazione della procedura di concorso pubblico.

Ora, per quel che attiene alla configurabilità, nel caso di specie, del reato in questione, ed alla sussumibilità delle condotte degli indagati nello schema legale delineato dalla norma richiamata, ravvisato nel comportamento del Fratelli un palese abuso delle funzioni di presidenza ricoperte - poichè, di fatto, egli operò in modo da fare intendere alla Tumbarello che la sua assunzione nella struttura pubblica rimanesse condizionata all'impegno elettorale dei denunciati e dei componenti dei nuclei familiari di entrambi in favore del Pizzo - si ritiene di potere, poi, trarre elementi certi di una fattiva partecipazione di quest'ultimo nello stesso reato per cui si procede.

Infatti, oltre a rilevare che l'incontro favorito dal Fratelli si tenne nello studio professionale del parlamentare, secondo il pressochè testuale resoconto del colloquio intervenuto fra le parti, riferito dai due dichiaranti, il Pizzo suggerì al Martinico di effettuare una variazione di residenza anagrafica - ovviamente fittizia, posto che i coniugi Martinico ormai da anni erano stabilmente domiciliati al settentrione dove, comunque, a prescindere dall'esito finale della vicenda, il Martinico avrebbe continuato a dimorare per esigenza di lavoro - al solo fine, sembra evidente, di sortire l'inserimento dell'elettore nelle liste di questo Comune, ciò che sarebbe valso a rimuovere la condizione formale che precludeva al Martinico l'elettorato attivo nel collegio senatoriale dell'indagato.

È da ritenere, poi, che il tenore di quel colloquio ed i termini dell'intera vicenda siano stati recepiti e percepiti dagli esponenti in modo tale che, malgrado il mancato ricorso, da parte degli indagati, a minacce dirette ovvero a forme di violenza, si ingenerasse in loro il convincimento che l'impegno richiesto a fini elettorali fosse «conditio sine qua non» per la definizione della nomina della Tumbarello.

E che quello sia stato l'intimo convincimento nutrito dai denunciati per effetto delle condotte poste in essere dagli indagati, è comprovato dall'inequivoco tenore dell'esposizione scritta inoltrata a questa A.G., nella quale la Tumbarello riassumeva i fatti occorsile in maniera estremamente più «diretta», così da dare contezza al Pubblico Ministero di condotte orientate a coartarne la volontà sua e del coniuge, in conseguenza di un «metus» realizzato attraverso un'attività persuasiva integrata da suggerimenti, consigli, richieste e suggestioni, e finalizzata alla promessa o dazione di una peculiare utilità (il voto in favore del Pizzo), per potere evitare una conseguenza pregiudizievole (la mancata nomina in ruolo), il cui verificarsi ella intuì esserle stato tacitamente prospettato.

A riguardo, giova osservare come, ai fini della sussistenza del reato in esame, pacificamente, non sia affatto necessario che il pregiudizio venga prospettato esplicitamente, ben potendo la costrizione essere realizzata con comportamenti che, per le peculiari circostanze in cui sono attivati, abbiano l'effetto, in potenza, di turbare o diminuire la libertà psichica del soggetto passivo; e si è, peraltro, ritenuta sufficiente un'attività di *induzione implicita*, ravvisabile nella condotta del p.u. che, avvalendosi della sua autorità e ricorrendo ad argomentazioni non prive di veridicità, riesca, mercè capacità dialettiche, a convincere il soggetto passivo a dare o promettere l'utilità richiesta, attraverso una condotta che sia, quindi, genericamente illecita ed incurante dei canoni di buona amministrazione e di imparzialità.

Si ritiene, poi, che non possano rilevare «ad excludendum» nè la circostanza che la

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tumbarello, già iscritta nelle liste elettorali di questo Comune, non abbia votato in occasione di quella tornata elettorale, nè quell'altra che il Martinico non ritenne di dare corso al consiglio del Pizzo, tendente a consentirgli di transitare da una all'altra circoscrizione elettorale e di tenere fede, così, all'impegno richiestogli, essendo del tutto indifferente, ai fini che interessano, tanto il reale verificarsi della condizione di soggezione della vittima, tanto le eventuali riserve mentali da costei avanzate all'atto della promessa, secondo la conforme giurisprudenza formatasi sui detti punti.

Può, anzi osservarsi come dette circostanze, certamente di agevole rilevazione, nell'ottica di fuorvianti ed interessate forme di controllo delle manifestazioni di voto, refluiscono in modo inquietante sull'esito della vicenda, conclusasi proprio con la mancata assunzione della Tumbarello, l'accertamento delle cui cause costituisce oggetto preminente dell'indagine che con la presente si chiede di essere autorizzati a proseguire.

In proposito, e considerata la precipua finalità dell'istituto regolato dagli articoli 343 e 344 del codice di procedura penale, si evidenzia già come a tenore della nota congiunta del Gruppo Carabinieri di Trapani e della locale Sezione di PG, n. 32/2 del 22 gennaio 1993 (f. 18), neppure siano stati eseguiti tutti gli accertamenti delegati il 5 gennaio 1993 e, peraltro, solamente il 22 ultimo scorso è stata acquisita formalmente la documentazione relativa al concorso in oggetto, il cui esame è strumentale alla delega di ulteriori indagini, di certo insuscettibili di esperimento entro il 29 gennaio 1993 (30° giorno dall'iscrizione degli indagati sul R.N.R.).

Del resto, il quadro probatorio delineato dagli atti assunti è tale, allo stato, da non consentire affatto di qualificare come manifestamente infodata la «notitia criminis» riferita dai dichiaranti - persone di certo attendibili, in ragione della loro qualità professionale e dell'evidente disinteresse a fornire false propalazioni - così che possa già richiedersi l'archiviazione del procedimento.

Pare opportuno, infine, rilevare che tale essendo, allo stato degli atti, la qualificazione giuridica più appropriata delle condotte attribuite agli indagati, la presente autorizzazione viene, comunque, richiesta anche con riguardo alle diverse figure di reato nelle quali dovessero, a conclusione delle indagini in corso, ritenersi più pertinentemente sussumibili le condotte realmente accertate (ipotesi del tentativo del reato di concussione sopra delineato, ovvero del reato elettorale previsto dall'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957).

Con riguardo, poi, alla diversa ipotesi di reato concernente la detenzione di reperti archeologici, desumibile, come detto sopra, dal riferimento della Tumbarello agli arredi dello studio del Pizzo, gli accertamenti fin qui svolti, tendenti a verificare le modalità di detenzione, hanno sortito esito che, seppur parziale, quanto al periodo cronologico esaminato, sembra suffragare la fondatezza di tale altra notizia di reato.

Invero, premesso che il possesso di cose di interesse storico e/o artistico è assistito da una generale presunzione di illegittimità e di provenienza delittuosa degli stessi, che sono proprietà dello Stato, è dato desumere che fino al 1987 non constano denunce e/o autorizzazioni di sorta a nome del Pizzo, che possano dimostrare l'acquisizione da parte sua di un titolo legittimante il possesso di questi beni.

Occorre, quindi, che l'accertamento documentale venga esteso, presso la competente Soprintendenza di Palermo, al periodo antecedente il 1987, e che si verifichi se il Pizzo disponga, comunque, di titolo che legittimi la detenzione di quelle cose.

Dovrà disporsi, poi, un accertamento avente il fine di stabilire se i beni detenuti siano effettivamente del genere di quelli che sono oggetto della speciale tutela approntata con la normativa del 1939 e, per vero, tale verifica assume rilievo assorbente, quanto alla configurabilità di alcuna figura di reato che possa scaturire dalla detenzione degli stessi.

Per soddisfare le esigenze di indagine sopra specificate, è stata in data odierna

rilasciata ulteriore delega di indagini alla PG. (f. 175), e si ritiene necessario dover procedere ad attività di perquisizione domiciliare e/o locale per l'apprensione di quei beni, ove questa possa essere ottenuta solamente a seguito ad attività di ricerca.

D'altronde, rimane allo stato da definire il discrimine fra la figura delittuosa di cui all'articolo 648 del codice penale e quella di cui all'articolo 67 1. 1089/1939, posto che a seguito dell'entrata in vigore di detta legge, che prevede come delitto, punito con le pene del furto, l'impossessamento delle cose citate da detta norma e provenienti da scavi autorizzati o rinvenuti fortuitamente, commette il reato di ricettazione colui che, fuori dal concorso nel reato di impossessamento, al fine di procurarsi un profitto, acquisti o riceva le cose suddette.

E non vi è dubbio che tale opzione, con riguardo alla quale si propende, al momento, per una formulazione alternativa della contestazione di reato da svolgere nei confronti dell'indagato, non possa essere risolta che all'esito delle indagini, l'autorizzazione a proseguire le quali forma oggetto della presente richiesta.

* * *

Alla stregua delle superiori considerazioni, apparendo necessario per l'ulteriore corso

CHIEDE

l'autorizzazione a procedere nei confronti di Pizzo Pietro, nato a Marsala il 31 luglio 1940, Senatore della Repubblica, per i seguenti reati:

a) reato di cui agli articoli 110, 317 del codice penale, perchè, in concorso con Fratelli Giuseppe Aldo, presidente del comitato di gestione della Unità sanitaria locale n. 3 di Marsala, il quale abusava delle funzioni connesse a tale qualità, induceva Giovanni Martinico e Giuseppina Tumbarello a promettere di sostenerne la candidatura al Senato della Repubblica dell'aprile del 1992 e ad esprimere in suo favore il voto di preferenza, con l'implicita prospettiva della mancata formalizzazione della nomina della predetta Tumbarello quale

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

assistente di anestesia e rianimazione, in ruolo alla citata unità sanitaria locale, Marsala, in data prossima al 10 gennaio 1992;

b) reato di cui all'articolo 648 del codice penale, perchè, al fine di procurarsi un profitto, acquistava o, comunque, riceveva, numerosi reperti archeologici (anfere ed altro), costituenti provento del delitto di cui all'articolo 67 1. 1089/1939

ovvero

reato di cui all'articolo 67 1. 1089/1939, per essersi impossessato di numerosi reperti archeologici (anfere ed altro), costituenti cose di antichità e d'arte, Marsala, denuncia del 4 gennaio 1993.

In relazione ai reati sopra indicati

RICHIEDE

l'autorizzazione a disporsi ed eseguirsi perquisizioni locali o domiciliari nei luoghi nella disponibilità del medesimo, accertati o da accertare all'uopo, ed atti di confronto, con estensione delle autorizzazioni superiormente richieste alle diverse figure di reato contemplate dagli articoli 56, 317 del codice penale (tentativo di concussione) ovvero dall'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (corruzione elettorale), che dovessero meglio qualificare le condotte accertate in esito ad ultimazione delle indagini preliminari.

Il Procuratore della Repubblica
(F.to dr. Antonino SCIUTO)

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to dr. Giuseppe SALVO)